

**Avviso Pubblico per la
Costituzione dell'Albo ufficiale dei Fornitori di Beni e Servizi
(art. 125 D. L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii.)**

Art.1 – Costituzione Albo Fornitori per beni e servizi.

Il Gruppo di Azione Locale Titerno (di seguito GAL), in qualità di Stazione Appaltante, intende costituire l'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi per l'acquisizione di beni e servizi (ai sensi dell'art. 125, del D. L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii).

L'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi sarà utilizzato per la definizione di un elenco dei fornitori di comprovata affidabilità a cui attingere ogni qualvolta si intenda provvedere all'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori o uguali a 200.000,00 euro (acquisti in economia), e con le modalità di esperimento delle procedure in economia così come disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Lo scopo che si intende raggiungere con l'Istituzione del suddetto Albo è il seguente:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l'invito alle imprese;
- dotare il GAL di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche (di cui all'Allegato A).

L'Albo non è sostitutivo degli eventuali analoghi albi costituiti a livello regionale e nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

Resta ferma la facoltà del GAL, quando si tratti di forniture di beni e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora il GAL, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee.

Art. 2 - Composizione Albo

L'Albo Fornitori è così articolato:

- **Sezione I : Fornitori di beni**
- **Sezione II : Prestatori di servizi e manutenzioni**

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell'Allegato A. Il GAL si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Avviso.

Nella dicitura “forniture di beni e servizi” non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze. L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, deve corrispondere all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Le categorie merceologiche per le quali una impresa potrà chiedere l'iscrizione non potranno, comunque, essere superiori a quattro.

Art. 3 – Domanda di iscrizione all'Albo

La domanda (di cui all'Allegato B del presente avviso) redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, verrà esaminata da una Commissione interna appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL. La domanda di iscrizione all'Albo deve pervenire in un plico chiuso, inviato, a

mezzo raccomandata A/R, tramite PEC all'indirizzo galtiterno@pec.it o anche con consegna a mano, recante il mittente e la dicitura "Richiesta di Iscrizione all'Albo Fornitori di beni e servizi del GAL Titerno S.c.a r.l.", e deve contenere:

- Ditta /Denominazione/Ragione sociale
- Indirizzo sede legale
- Forma giuridica
- Indirizzo e-mail, PEC e/o fax (cui saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l'Albo Fornitori, gli eventuali inviti a presentare offerta nonché tutte le altre comunicazioni ufficiali)
- La categoria o le categorie merceologiche per le quali si intende partecipare, come da documento allegato (Allegato A).

Le categorie saranno aggiornate periodicamente (art. 8) in relazione alle diverse esigenze del GAL Titerno S.c. a r.l.

Alla domanda di iscrizione all'Albo (Allegato B) deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione, redatta ai sensi della normativa vigente, D.P.R. 445/00:

- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 (Allegato C) sulla capacità tecnico-economico-finanziaria.
Nell'ipotesi di cui all'Art. 41, 3 co, D.Lgs. 163/06 potranno essere forniti:
 - a. per la capacità economico-finanziaria, idonee referenze bancarie,
 - b. per la capacità tecnico-professionale: descrizione delle attrezzature, dei materiali e dell'equipaggiamento tecnico ovvero descrizione dei beni da fornire;
- Visura di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in corso di validità, contenente il nominativo dei legali rappresentanti;
- Dichiarazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti, nonché autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 (dichiarazione che non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.10 della L. n.575/1965);
- Copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta con apposta la firma autografa;
- In caso di società, consorzi, cooperative, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse, a seguito di verifiche come per legge, costituirà causa di esclusione dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori.

E' facoltà del GAL, di invitare la/le ditta/ditte interessata/interessate ad integrare la documentazione di cui sopra.

Gli uffici del GAL sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Articolo 4 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione dei soggetti e delle ditte all'Albo dei Fornitori, nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, effettuato dalla

Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Titerno, sub art. 3, forma l'elenco delle ditte ritenute idonee per la iscrizione, delle ditte escluse o non ammesse.

All'iscrizione delle imprese idonee nell'Albo così composto, si procederà in base ad un criterio cronologico; l'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna classe merceologica sarà determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo del GAL Titerno.

Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

Dell'avvenuta istituzione è dato avviso mediante pubblicazione sul sito del GAL www.galtiterno.it.

Articolo 5 - Utilizzazione dell'Albo

L'Albo Fornitori verrà utilizzato nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.

In relazione all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale Titerno 2007-2013, Asse 4 – Approccio LEADER, PSR Campania, per servizi, forniture e lavori di importo compreso fra 1.000,00 euro e 40.000,00 euro la scelta delle imprese, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nonché delle esigenze e degli interessi del GAL, previa consultazione di tre preventivi forniti da ditte in concorrenza, così come previsto dalle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, MIPAAF, 2010.

Per servizi, forniture e lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino ad euro 200.000,00 l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte iscritte all'Albo, se sussistono in tale numero soggetti idonei, regolarmente iscritti.

In assenza di tale numero minimo è facoltà del GAL di consultare ulteriori ditte non iscritte.

Articolo 6 - Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, si effettua d'ufficio con determinazione del Responsabile del Procedimento, nelle fattispecie di seguito previste:

- nei casi di non mantenimento dei requisiti d'iscrizione;
- nel caso di cui al successivo art. 7 (scadenza dell'iscrizione);
- qualora, da revisione periodica, svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente la ditta ovvero inattiva;
- nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara da parte del GAL;
- nel caso di violazione degli obblighi di cui al successivo art. 8.

La cancellazione potrà essere effettuata anche in caso di istanza scritta dell'interessato.

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento di cancellazione.

Il procedimento di cancellazione d'ufficio sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il GAL si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento.

Articolo 7 - Pubblicazione e Aggiornamento

Il GAL provvederà ad aggiornare l'Albo dei Fornitori secondo le modalità di cui al precedente articolo 4. L'aggiornamento comprenderà la cancellazione delle ditte già iscritte (nei casi contemplati dall'art. 6 e art. 8), l'elenco delle ditte iscritte e di nuova iscrizione, in ordine cronologico e l'elenco delle ditte escluse.

Alle ditte escluse e a quelle cancellate, verrà inviata apposita comunicazione scritta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 8 – Obblighi per le Imprese

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Articolo 9 – Facoltà del GAL

Resta inteso che l'iscrizione all'Albo delle ditte interessate non costituisce alcun impegno per il GAL Titerno di non dare corso a procedura di evidenza pubblica nelle categorie merceologiche per le quali è richiesta l'iscrizione. Il GAL Titerno, pertanto, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi alle ditte iscritte all'Albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

Il GAL Titerno si riserva comunque la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.A.

Articolo 10 – Foro competente

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, nonché alle procedure inerenti l'istituzione e l'utilizzo dell'Albo Fornitori, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Benevento.

Articolo 11 – Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati in possesso del GAL Titerno verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.